

INDICAZIONI PER L'ADEGUAMENTO STATUTARIO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO GIA' ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE

Entro il 02.08.2019 le Odv iscritte al Registro regionale dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni inderogabili dettate dal Codice del terzo settore.

Nella colonna a sinistra è riportato il testo dello statuto approvato dalla Regione Veneto prima dell'entrata in vigore del Codice del terzo settore e nella colonna di destra il testo integrato con le **disposizioni inderogabili e derogabili** richieste dal Codice, **evidenziate in grassetto, che potranno essere approvate**, con le maggioranze e le modalità previste per l'assemblea ordinaria (modalità semplificata), **solo se effettuate entro il 02.08.2019.**

NB. E' importante verificare che le modifiche apportate non creino disomogeneità, pertanto è fondamentale controllare che gli articoli siano coordinati tra loro nei termini utilizzati (gli organi sociali devono avere lo stesso nome nei diversi articoli - organo di amministrazione/consiglio direttivo), nelle competenze (ad es. la nomina del presidente se prevista all'interno del consiglio direttivo non deve essere riportata tra le competenze dell' dell'assemblea)

STATUTO ADEGUATO ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 20 DEL 27.12.2018

ART. 1 (Denominazione e sede)	ART. 1 (Denominazione e sede)
L'organizzazione di volontariato, denominata: <<.....>> assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale. L'organizzazione ha sede legale in via/piazza..... nel comune di	E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<.....>> (LA DENOMINAZIONE DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O L'ACRONIMO ODV). Assume la forma giuridica di associazione, (SPECIFICARE SE non riconosciuta o riconosciuta), apartitica e aconfessionale. L'organizzazione ha sede legale in via/piazza..... nel comune di
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 (Statuto)	ART. 2 (Statuto)
L'organizzazione di volontariato <<.....>> è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.	L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 , delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 (Efficacia dello statuto)	ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Commento [m1]: Il riconoscimento della personalità giuridica si ottiene attraverso apposito provvedimento rilasciato dalla Direzione Enti locali della Regione Veneto o dalla Prefettura).

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.	Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa
ART. 4 (Interpretazione dello statuto)	ART. 4 (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.	Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5 (Finalità)	ART. 5 (Finalità e Attività)
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> • • L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.	<p>L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • • <p>La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:</p> <p>(scegliere tra le attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> • • • • <p>A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • • • <p>Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.</p> <p>L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.</p> <p>L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.</p> <p>L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.</p>

Commento [D2]: Obbligo declinare in maniera specifica le finalità perseguite, affinché risultino in armonia con l'ente

Commento [D3]: È necessario riprodurre le fattispecie interessate anche con il richiamo alla corrispondente lettera di riferimento

Commento [m4]: Obbligo declinare le attività di interesse generale fornendo ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività

Commento [m5]: Se lo statuto in essere già contempla attività diverse da quelle elencate nell'art. 5 del D. Lgs. 117/17 (come ad esempio le attività commerciali e produttive marginali), la modifica avviene con le modalità semplificate; il nuovo inserimento richiede invece l'approvazione con le modalità previste per l'assemblea straordinaria

Commento [m6]: L'ambito operativo può essere stralciato solo se l'associazione approva le modifiche statutarie con le modalità e le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. Per le associazioni riconosciute tale previsione deve rimanere.

ART. 6	ART. 6
(Ammissione)	(Ammissione)
<p>Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.</p> <p>L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.</p> <p>L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.</p>	<p>Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.</p> <p>L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.</p> <p>Il consiglio direttivo deve entro giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.</p> <p>L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.</p>
ART. 7	ART. 7
(Diritti e doveri degli aderenti)	(Diritti e doveri degli associati)
<p>Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge; (spostato nell'articolo 8 "volontario e attività di volontariato) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali. <p>Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:</p> <ul style="list-style-type: none"> rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. <p>La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.</p>	<p>Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento; votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.; <p>Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:</p> <ul style="list-style-type: none"> rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. <p>La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.</p>
	ART. 8
	(Volontario e attività di volontariato)
	<p>L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,</p>

Commento [WU7]: Non è richiesta modifica, è importante verificare la parità di trattamento degli associati (richiesta espressamente dalla nuova normativa)

Commento [m8]: E' derogabile solo l'arco di tempo entro il quale l'organo deve assumere una decisione nel rispetto comunque del principio della democraticità della struttura

Commento [m10]: In assenza di una specifica previsione statutaria si applica quanto previsto dal Codice, ovvero l'associato può votare dopo tre mesi dall'iscrizione nel Libro degli associati. E' comunque ammessa una previsione diversa a condizione che sia più favorevole e pertanto il termine di tre mesi può essere ridotto ma non aumentato.

Commento [m9]: Il diritto al rimborso ai volontari e le modalità di svolgimento della stessa sono state riportate nel successivo articolo che disciplina la qualifica di volontario

Commento [m11]: Modifica inderogabile: semplificata

	<p>neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.</p> <p>La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.</p> <p>All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.</p>
ART. 8	ART. 9
(Perdita della qualifica di socio)	(Perdita della qualifica di associato)
<p>La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.</p> <p>Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.</p> <p>L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.</p>	<p>La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.</p> <p>L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.</p> <p>L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.</p>
ART. 9	ART. 10
(Gli organi sociali)	(Gli organi sociali)
<p>Sono organi dell'organizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assemblea dei soci • Consiglio direttivo • Presidente <p>Tutte le cariche sociali sono gratuite.</p>	<p>Sono organi dell'organizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assemblea degli associati • Consiglio direttivo • Presidente • Organo di controllo • Organo di revisione <p>Tutte le cariche sociali sono gratuite.</p>
ART. 10	ART. 11
(L'assemblea)	(L'assemblea)
<p>L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.</p> <p>L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.</p> <p>Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.</p> <p>I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.</p> <p>Delle riunioni dell'assemblea è redatto il</p>	<p>L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.</p> <p>L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.</p> <p>Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.</p> <p>I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.</p> <p>Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.</p>

Commento [m12]: Se lo statuto in essere prevede che l'esclusione sia deliberata dal consiglio direttivo con ratifica da parte dell'assemblea, tale disposizione non dev'essere modificata in quanto compatibile con il Codice.

Commento [m13]: E' opportuno prevederli, subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge. La modifica non richiede i quorum previsti per l'assemblea straordinaria.

Si rinvia a quanto specificato agli articoli 18 e 19.

Commento [m14R13]: Nel caso l'associazione decida comunque di dotarsi di tali organi, la modifica dev'essere approvata con le modalità previste per l'assemblea straordinaria.

Commento [m15]: O cinque nel caso in cui il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento

verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.	
ART.11 (Compiti dell'Assemblea)	ART.12 (Compiti dell'Assemblea)
L'assemblea deve: <ul style="list-style-type: none"> • approvare il conto consuntivo; • fissare l'importo della quota sociale annuale; • determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; • approvare l'eventuale regolamento interno; • eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo; • deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo. 	L'assemblea: <ul style="list-style-type: none"> • determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; • approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale; • nomina e revoca i componenti degli organi sociali; • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo; • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; • delibera sull'esclusione degli associati • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione; • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 12 (Convocazione)	ART. 13 (Convocazione)
L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.	L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
ART. 13 (Assemblea ordinaria)	ART. 14 (Assemblea ordinaria)
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati , presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti , in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Commento [m16]: Se lo statuto in essere prevede che l'esclusione sia deliberata dal consiglio direttivo con ratifica da parte dell'assemblea, tale disposizione non dev'essere modificata in quanto compatibile con il Codice.

responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.	
ART. 14 (Assemblea straordinaria)	ART. 15 (Assemblea straordinaria)
L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (tale norma è derogabile: si può adottare un'altra maggioranza purché qualificata, ad es. $\frac{2}{3}$ o metà più uno) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (tale disposizione non è derogabile).	L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
ART. 15 (Consiglio Direttivo)	ART. 16 (Consiglio direttivo)
Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per mandati. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.	Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per mandati. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: <ul style="list-style-type: none"> - amministra l'organizzazione, - attua le deliberazioni dell'assemblea, - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma, - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente, - disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati, - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 16 (Il Presidente)	ART. 17 (Il Presidente)

Commento [m17]: Mantenere la maggioranza già in essere, purché sia qualificata (metà più uno o $\frac{2}{3}$)

Commento [m18]: maggioranza non derogabile. Per la deliberazione di scioglimento delle associazioni riconosciute, l'art. 21, terzo comma c.c. applicabile in via analogica anche alle associazioni non riconosciute, esige inderogabilmente il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, non già dei soli partecipanti all'assemblea. (Cassazione civile)

Commento [m19]: o, in alternativa, "è nominato dal medesimo al suo interno"

Commento [m20]: Sempre che la competenza non sia demandata all'assemblea, come pure la non ammissione dell'aspirante associato

<p>Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.</p>	<p>Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.</p>
ART. 18 (Organo di controllo)	
	<p>L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.</p> <p>L'organo di controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. <p>Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p>
ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)	
	<p>E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.</p>

Commento [m21]: o dal consiglio direttivo al suo interno

Commento [m22]:
Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, devono nominare un **organo di controllo**, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Commento [m23]: Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, devono nominare un **revisore legale** dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Commento [m24]: Stralciare l'articolo nel caso la revisione legale dei conti sia attribuita all'organo di controllo (al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1). In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo è invece obbligatorio e distinto dall'organo di controllo quando è istituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

	Art. 20
Art. 17 (Risorse economiche)	(Risorse economiche)
<p>Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributi degli aderenti e/o di privati; • contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; • contributi di organismi internazionali; • donazioni e lasciti testamentari; • rimborsi derivanti da convenzioni; • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio. 	<p>Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quote associative; • contributi pubblici e privati; • donazioni e lasciti testamentari; • rendite patrimoniali; • attività di raccolta fondi; • rimborsi da convenzioni; • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
ART. 18 (I beni)	ART. 21 (I beni)
<p>I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.</p> <p>I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.</p> <p>I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.</p>	<p>I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.</p> <p>I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.</p> <p>I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.</p>
ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili)	ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

Commento [WU25]: Modifica inderogabile

Commento [WU26]: Modifica inderogabile

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.	L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 20 (Proventi derivanti da attività marginali)	
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.	
ART. 21 (Bilancio)	ART. 23 (Bilancio)
I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.	Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.
	ART. 24 (Bilancio sociale)
	Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 22 (Convenzioni)	ART. 25 (Convenzioni)
Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo	Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Commento [WU27]: Articolo da eliminare in quanto le entrate sono state inserite nell'art. 20 "risorse economiche".

Commento [WU28]: Modifica inderogabile

Commento [m29]: Disposizione derogabile che può prevedere un termine diverso, tenuto conto che entro il 30 giugno di ogni anno dev'essere comunque depositato al RUNTS.

Commento [WU30]: Modifica inderogabile

Commento [WU31]: Modifica inderogabile

legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.	Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.
ART. 23 (Personale retribuito)	ART. 26 (Personale retribuito)
L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.	L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017 .
ART. 24 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)	ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.	Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 .
ART. 25 (Responsabilità della organizzazione)	ART. 28 (Responsabilità della organizzazione)
L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.	L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 26 (Assicurazione dell'organizzazione)	ART. 29 (Assicurazione dell'organizzazione)
L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.	L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 27 (Devoluzione del patrimonio)	ART. 30 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
	ART. 31 (Libri sociali)

Commento [D32]: Modifica inderogabile

Commento [m33]: Obbligo di acquisire il parere presso l'ufficio del registro, quando il Runts sarà operativo

Commento [WU34]: Modifica inderogabile conseguente ad un obbligo di legge

	<p>L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:</p> <p>a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;</p> <p>b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;</p> <p>c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;</p> <p>d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.</p> <p>Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.</p>
ART. 28	ART. 32
(Disposizioni finali)	(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.	Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
	Art. 33
	(Norma transitoria)
	<p>Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtts medesimo.</p> <p>A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.</p> <p>L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.</p>

Commento [D35]: Il termine "associati" può essere sostituito con "aderenti" quando gli associati sono enti (art. 32 co 1)

Commento [D36]: Individuare un congruo periodo di tempo

Commento [D37]: Individuare a quale organo attribuire la competenza

Commento [m38]: È possibile prevedere modalità di esame dei libri più specifiche e dettagliate